

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I^A SEZIONE -

N. 5528 REG. SENT.

ANNO 2005

n. 2877 Reg. Ric.

Anno 1997

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 2877/97 proposto da **LANDI DANIELA e S.N.A.D.I.R.**
(Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religione) in
persona del suo segretario Prof. Orazio Ruscica, rappresentati e difesi dagli
avv. ti Mario Mastrosanti e Antonio Senatore ed elettivamente domiciliati
presso il primo in Firenze, via Tavanti, 18;

contro

- il **MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**, in persona del
Ministro in carica, il **PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI**
GROSSETO, in persona del Provveditore in carica e il **PRESIDE DELLA**
SCUOLA MEDIA "G. GALILEI" DI GROSSETO, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze,
via degli Arazzicri, 4;

per l'annullamento

dello scrutinio finale per l'anno scolastico 1996/97 e delle operazioni
connesse relative alla classe I^A C della scuola Media Statale "Galileo
Galilei" limitatamente alle valutazioni negative assunte nei confronti
dell'alunno Gentili Riccardo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 26 ottobre 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;

Uditi, altresì, per le parti l'avv. R. Tagliaferri delegato da A. Senatore e l'avv. dello Stato G. Onano;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, insegnante di religione della Scuola Media Statale Galileo Galilei di Grosseto e lo SNADIR (Sindacato Autonomo degli insegnanti di religione), ha chiesto l'annullamento degli scrutini finali per l'anno scolastico 1996-97, limitatamente alle valutazioni e determinazioni negative assunte nei confronti dell'alunno Gentili Riccardo, dichiarato non ammesso alla 2^a classe, con il voto favorevole alla non ammissione da parte della Preside, per avere quest'ultima impedito la votazione dell'insegnante di Religione, dichiarando a verbale che "in questo caso specifico ritiene che (l'insegnante di religione) non debba votare in quanto determinante. Il voto diviene giudizio motivato ma non entra nel punteggio" e per aver fornito copia autentica dei verbali degli scrutini appositamente richieste per proporre il ricorso al TAR della Toscana, mancanti di parti fondamentali.

A sostegno del gravame le ricorrenti eccepiscono la violazione dell'art. 9 della L. n. 321/85, del punto 4.1 dell'Intesa tra autorità scolastica italiana e Conferenza episcopale, resa esecutiva dal D. P. R. n. 731/85, violazione ed erronea applicazione del punto 2-7 della citata intesa, come modificata dal D. P. R. n. 202/90, eccesso di potere per violazione dell'art. 31 del D. M. n. 80 del 9.3.1995.

L'avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'inaammissibilità del gravame ed il difetto di legittimazione attiva dello Snadir.

Va accolta, in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva al gravame dello Snadir, atteso che le censure oggetto di gravame non sono inerenti a comportamenti antisindacali.

Va riconosciuta, invece, la legittimazione della ricorrente a proporre il presente gravame, atteso che esso è volto a tutelare il contenuto delle sue mansioni e funzioni così come garantiti dalla normativa richiamata nel gravame. Infine, va rilevata la sussistenza dell'interesse della ricorrente alla decisione del gravame, malgrado l'emanazione del decreto 295 del 16.7.97 del Provveditorato agli studi di Grosseto, con cui si dichiara l'inefficacia degli scrutini degli alunni nei cui confronti la preside ha impedito l'espressione del voto da parte degli insegnanti di religione, atteso che non

risulta, dagli atti in causa, la successiva attività di rinnovo degli scrutini stessi in conseguenza di tale decreto.

Il ricorso va, pertanto, esaminato nel merito e deve ritenersi fondato, conformemente, del resto, a quanto ritenuto dal Provveditorato di Grosseto. La questione è già stata affrontata da questo Tribunale con sentenza 20 dicembre 1999, n. 1089, con la quale, richiamando un precedente giurisprudenziale (Tar Puglia, sez. Lecce, l. 5 gennaio 1994, n. 5), è stato precisato che, secondo il punto 2.7 dell'intesa resa esecutiva dal d.P.R. n. 202 del 23 giugno 1990, il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, ma senza per ciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.

Nella specie, dunque, la decisione del Consiglio di classe adottata senza il voto determinante del docente di religione deve ritenersi illegittima. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^a, dichiara inammissibile la domanda del Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di religione, accoglie il ricorso della prof. Landi e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 26 ottobre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Giovanni Vacirca

Presidente, est.

Giacinta Del Guzzo

Consigliere

Eleonora Di Santo

Consigliere

F.to Giovanni Vacirca est.

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 3 novembre 2005

Firenze, il 3 novembre 2005

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi

m.p.